



GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 30 settembre 2014

La Giunta,

preso atto

della segnalazione in data 23 settembre 2014 dell'Avv. Nicola Canestrini, inviata alla Camera Penale distrettuale della Lombardia orientale, Sezione di Brescia, con la quale esponeva quanto avvenuto in data 21 gennaio 2013 presso la terza Sezione della Corte di Appello di Brescia;

valutati

gli atti allegati alla richiesta di archiviazione ed i verbali stenotipici dell'udienza celebratasi presso la Corte d'Appello di Brescia in data 21 gennaio 2013;

letta e condivisa integralmente

la delibera della Camera Penale di Brescia - a firma del Presidente Avv. Stefania Amato - di seguito indicata:

“Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Brescia, riunito il 24 settembre 2014,

VISTA

La segnalazione pervenuta per conoscenza il 23 settembre 2014 dall'Avv. Nicola Canestrini, relativa alla richiesta di archiviazione di un procedimento penale scaturito da una querela sporta dal collega nei confronti di un testimone che, nel corso del controesame, gli aveva rivolto espressioni ingiuriose,

ESAMINATI

gli atti trasmessi, ivi compreso il verbale stenotipico dell'udienza celebratasi avanti la Corte di Appello di Brescia in data 21.01.2013, nel corso della quale il testimone si era lasciato andare ad espressioni inqualificabili rivolte al difensore che stava svolgendo il controesame,

RILEVATO

- che dalla vicenda segnalata emerge, prima di tutto, sebbene non costituisca specifico oggetto della segnalazione del collega, uno sconcertante atteggiamento del presidente del collegio giudicante, il quale, a fronte della chiara e manifesta ragione delle domande del difensore al teste, ex luogotenente della Guardia di Finanza del quale andava vagliata l'attendibilità alla luce delle vicende giudiziarie che lo avevano riguardato in prima persona (presunto arresto per stupefacenti), osservava che la Corte era a conoscenza dei processi nei quali il testimone era stato

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma Tel +39 06 32500588 Fax +39 06 3207040 www.camerepenali.it
segreteria@camerepenali.it camerepenali@libero.it C.F. 05386821002 P.I 08989681005



coinvolto, poiché si erano celebrati proprio in quella sede giudiziaria; di fronte alla reazione del teste che, nel frattempo, interveniva interrompendo il difensore, invitandolo in malo modo ad “andarsi a prendere gli atti” dopo avergli chiesto se avesse “fumato qualcosa” e sostanzialmente si rifiutava di rispondere, il presidente non riteneva di dover intervenire con un richiamo al rispetto della funzione del difensore; ciò neppure quando il testimone, rivolgendosi all’avvocato, pronunciava una frase che si commenta da sola: “perché lei può dire che io sono stato arrestato per droga e io non posso dire che lei si fa le canne, non ho capito?”; anche il P.G., peraltro, rimaneva del tutto silente;

- che, viepiù, la motivazione della richiesta di archiviazione del procedimento attivato con querela dall’avv. Canestrini, soprattutto laddove evoca l’applicabilità dell’art. 599 c.p., appare indicativa di un atteggiamento molto grave nei confronti della funzione difensiva, poiché nella sostanza si afferma che un difensore che pone domande incalzanti ad un teste al fine di vagliarne la credibilità, lungi dall’esercitare il diritto fondamentale al contraddittorio, scolpito nella Costituzione dall’art. 111, commette un “fatto ingiusto” (art. 599 c.p.) che induce il teste ad uno stato di ira che legittimamente si sfoga nell’ingiuria, scriminata; o, nella migliore delle ipotesi, compie un’offesa ai danni del testimone (pur evocando, in questo caso, fatti comunque parzialmente ammessi dallo stesso teste), autorizzandolo alla reazione offensiva;

- che fra gli scopi dell’UCPI (art. 2 dello Statuto) vi sono quelli di operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali ed internazionali e di tutelare il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore

Tanto rilevato e considerato il consiglio direttivo della Camera Penale di Brescia,

ESPRIME

solidarietà al Collega Nicola Canestrini e piena condivisione sulla gravità dell’episodio segnalato,

DEPLORA

l’accaduto, espressione di inaccettabile delegittimazione della funzione e del ruolo del difensore,

DELIBERA

di sostenere e fare propria la segnalazione dell’avv. Nicola Canestrini a codesto On.le Consiglio dell’Ordine, rimettendo al Consiglio la valutazione dell’opportunità di una sollecitazione ex articolo 11 co. lett. f) d.lgs 5 aprile 2006 n. 160 del Consiglio Giudiziario,

DISPONE

l’invio della presente delibera al Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane”.

Esprime



piena solidarietà nei confronti dell' Avv. Nicola Canestrini per la professionalità evidenziata nella vicenda in oggetto e per le conseguenti e condivise azioni intraprese;

rileva

che la direzione dell'udienza posta in essere dal Presidente del Collegio è inaccettabile ed appare in contrasto con i principi del contraddittorio, con le prerogative e con la dignità della funzione difensiva stessa. Dalla lettura dei verbali stenotipici emerge come un teste correttamente controesaminato al fine di rilevarne l'inattendibilità abbia fornito risposte volutamente elusive e gravemente offensive nei confronti dell'Avv. Canestrini, senza subire alcun richiamo dal Presidente del Collegio. Non sembra inutile, in tale contesto, ipotizzare quale diverso esito vi sarebbe stato se il teste avesse risposto in analogo modo alle domande di un pubblico ministero: reticenza e oltraggio a magistrato in udienza! Eppure le parti dovrebbero trovarsi nel processo, ed a maggior ragione nel corso del dibattimento, in una condizione di parità formale e sostanziale, il che implica un identico rispetto da parte dei testimoni. Risulta inoltre dagli stessi verbali come il Presidente, al fine di sottolineare la superfluità del controesame operato dal difensore, avesse voluto "formalizzare" la circostanza che la Corte era già a conoscenza degli episodi ai quali si riferiva l'Avv. Canestrini per averli trattati in precedenza, accreditando così l'idea che i fatti conosciuti in altra occasione, esclusivamente dal Collegio e dal P.M., fossero sufficienti al fine di emettere una decisione corretta. Tali comportamenti sono indici evidenti di una cultura inquisitoria e di una visione autoritaria del processo che trascura del tutto il valore gnoseologico del contraddittorio e la necessità che i fatti vengano conosciuti da tutte le parti all'interno del processo. Reca ulteriore sconcerto il contenuto della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., secondo il quale proferire in udienza nei confronti del difensore la frase "*forse ha fumato lei qualcosa*" non sarebbe lesiva dell'onore e del decoro della funzione difensiva mentre il corretto esercizio del controesame viene addirittura qualificato come fatto ingiusto e provocatorio tanto da rendere "*verosimile l'applicabilità degli artt. 598 e 599 c.p.*" per "*la provocazione del difensore*".

Ribadito

che l'Avvocato, nell'esercizio della funzione difensiva, è parte indispensabile del processo e la sua attività, costituzionalmente garantita, deve esser rigorosamente tutelata nel dibattimento da chi deve fare rispettare le regole del giusto processo e, dunque, della parità delle parti e del contraddittorio quale indispensabile strumento di conoscenza processuale;



che manifestazioni offensive e ingiuriose nei confronti di chi conduce l'esame o il controesame, sia esso difensore o P.M., non possono essere consentite e costituiscono, tanto più quando rese in pubblica udienza, una grave offesa al decoro e all'onore dei soggetti che in quel momento stanno esercitando la propria funzione costituzionalmente garantita;

ritenuto

tutto quanto precede

dispone

la trasmissione della presente delibera al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Brescia, al Presidente della Corte di Appello di Brescia, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, al Consiglio giudiziario del distretto di Brescia, al Presidente della Repubblica, al Ministro della Giustizia, nonché al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione per quanto di rispettiva competenza.

Roma, 30 settembre 2014

Il Segretario

Avv. Francesco Petrelli

Il Presidente

Avv. Beniamino Migliucci